

5. Il soggetto titolare di licenza come operatore di rete nel fornire le risorse per il trasporto, la formattazione, la codifica e la moltiplicazione dei programmi e dei dati:

a) rispetta le norme tecniche di emissione vigenti, adottando standard trasmissivi compatibili con le norme previste all'Allegato A della delibera dell'Autorità n. 216/00/CONS;

b) rispetta le normative sanitarie, ambientali, urbanistiche e di assetto territoriale per l'installazione delle infrastrutture e delle apparecchiature, nonché le disposizioni relative alla condivisione o alla messa a disposizione degli impianti e dei siti;

c) assicura la sicurezza del funzionamento della rete, il mantenimento della sua integrità, la messa a punto di procedure di gestione e di controllo degli impianti e delle apparecchiature, nonché l'impiego di personale adeguatamente qualificato al fine di garantire la massima qualità delle prestazioni rese a vantaggio dell'utenza.

6. L'operatore di rete stabilisce, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e della normativa vigente, gli opportuni accordi tecnici e commerciali con i fornitori di contenuti i cui programmi vengono diffusi attraverso la propria rete e con i fornitori di servizi forniti attraverso la propria rete. L'operatore di rete non può modificare o alterare i programmi televisivi, i programmi dati o i programmi della società dell'informazione forniti da soggetti terzi.

7. L'operatore di rete in ambito nazionale può fornire servizi di trasmissione e diffusione a fornitori di contenuti autorizzati in ambito locale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 40, comma 2.

8. L'operatore di rete in ambito locale può fornire servizi di trasmissione e diffusione a fornitori di contenuti in ambito nazionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 40, comma 2.

Art. 14

Modalità di rilascio delle licenze

1. Possono presentare domanda per il rilascio di licenza di operatore di rete per blocchi di diffusione televisivi in ambito nazionale o locale i soggetti di cittadinanza o nazionalità di uno degli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo (SEE). Il rilascio di licenza a società di capitali che non abbiano la propria sede in Italia, ovvero in uno Stato dello Spazio Economico Europeo, è consentito a condizione che lo Stato ove il soggetto richiedente ha la propria sede legale pratichi un trattamento di effettiva reciprocità nei confronti di soggetti italiani. Sono salve in ogni caso le disposizioni contenute negli accordi internazionali.

2. La licenza di operatore di rete in ambito nazionale può essere richiesta esclusivamente da società di capitali o cooperative con capitale sociale interamente versato, non inferiore, al netto delle perdite risultanti dal bilancio, al 10% del valore dell'investimento da effettuare.

3. La licenza di operatore di rete in ambito locale può essere richiesta esclusivamente da società di capitali o cooperative con capitale interamente versato al momento della presentazione della domanda, non inferiore, al netto delle perdite risultanti dal bilancio, al 5% del valore dell'investimento da effettuare.

4. La licenza di operatore di rete per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito nazionale o locale non può essere rilasciata qualora gli amministratori e i legali rappresentanti abbiano riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi o siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale.

5. Le condizioni per il rilascio delle licenze di operatore di rete per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito nazionale o locale previste dal presente regolamento debbono essere possedute al momento della presentazione della domanda, sussistere al momento del rilascio della licenza e per tutta la durata della stessa.

6. Restano salve le disposizioni di cui agli articoli 10, 10 bis, 10 quater, 10 quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.

Art. 15

Domanda per il rilascio di licenza di operatore di rete per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale

1. La domanda per ottenere la licenza di operatore di rete in ambito nazionale, sottoscritta dal richiedente, deve essere presentata al Ministero delle comunicazioni. Ciascuna domanda è diretta ad ottenere una sola licenza e deve contenere:

- a) i dati relativi al soggetto richiedente;
- b) l'eventuale uso di sistemi di codificazione;
- c) la dichiarazione della conformità degli impianti, per caratteristiche, sistemi e modalità di funzionamento, alla normativa vigente, nonché alle disposizioni in materia antinfortunistica e di tutela ed igiene del lavoro;
- d) il progetto di rete, redatto in conformità con il piano di assegnazione delle frequenze, con l'indicazione delle misure previste per l'efficiente uso delle risorse radioelettriche;
- e) il piano di massima economico-finanziario adeguatamente documentato per i primi cinque anni di esercizio dell'attività;
- f) l'eventuale richiesta di collegamenti di telecomunicazione;
- g) gli impegni per la promozione e la diffusione dei sistemi di ricezione numerica e dei servizi avanzati ad essi connessi;
- h) la tipologia di servizi di telecomunicazione che il richiedente intende offrire, nel rispetto degli obblighi di cui al presente regolamento ed alla normativa vigente;
- i) l'impegno ad aderire alla carta dei servizi per i programmi ad accesso condizionato diffusi.

2. Alla domanda per il rilascio della licenza deve essere inoltre allegata la seguente documentazione:

- a) certificazione rilasciata, nei quattro mesi precedenti la presentazione della domanda per il rilascio della licenza, dagli organi competenti riguardante la costituzione del richiedente in società di capitali o cooperativa, con patrimonio netto non inferiore a quanto previsto dall'articolo 14, comma 2;
- b) certificato di nazionalità della società, qualora non italiana;
- c) elenco dei soci che, alla data di presentazione della domanda, detengono una partecipazione superiore al 2 per cento del capitale sociale, con indicazione del numero delle azioni o quote possedute da ciascun socio, nonché delle situazioni di controllo. Qualora i soci che detengono anche indirettamente il controllo del soggetto richiedente siano a loro volta società deve essere altresì allegato l'elenco dei soci di queste ultime che ne detengano, anche indirettamente, il controllo;
- d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte dei soggetti per i quali deve essere acquisita la documentazione antimafia ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e successive modificazioni;
- e) dichiarazione che gli amministratori e i legali rappresentanti non abbiano riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non siano sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione;
- f) attestazione dell'avvenuto versamento della somma prevista dall'articolo 18, comma 1, del presente regolamento.

3. La licenza è rilasciata a soggetti che siano titolari di una concessione per la radiodiffusione televisiva in tecnica analogica su frequenze terrestri a condizione che i medesimi:

- a) siano in regola con il versamento dei canoni di concessione dovuti;
- b) non siano incorsi nella sanzione della revoca della concessione.

4. La domanda di licenza deve indicare con eventuale specifica dichiarazione, oltre agli elementi di cui alle lettere a) e b) del comma 3:

- a) le sanzioni amministrative eventualmente subite, con provvedimento divenuto definitivo o contro il quale è in corso reclamo in sede giurisdizionale, in relazione all'esercizio dell'attività radiotelevisiva;
- b) la descrizione e localizzazione degli impianti di diffusione, nonché i relativi collegamenti di telecomunicazioni, censiti ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 223/90, legittimamente ed effettivamente eserciti;

c) l'assunzione degli impegni di cui all'articolo 35, comma 2, qualora non assunti già all'atto della richiesta di conversione dell'abilitazione alla sperimentazione.

5. Gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 non sono richiesti qualora il richiedente vi abbia già ottemperato all'atto della richiesta di abilitazione alla sperimentazione di cui all'articolo 34.

6. Le domande devono essere corredate dalla documentazione riguardante i requisiti richiesti per il rilascio della licenza, i quali possono essere comprovati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, salvo quelli di cui alle lettere a), e) e f) del comma 2.

Art. 16

Domanda per il rilascio di licenza di operatore di rete per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale

1. La domanda per ottenere la licenza di operatore di rete in ambito locale, sottoscritta dal richiedente, deve essere presentata al Ministero delle comunicazioni. Ciascuna domanda è diretta ad ottenere una sola licenza e deve contenere: l'indicazione del bacino di utenza che si intende coprire; gli elementi di cui all'articolo 15, comma 1; nel caso i richiedenti abbiano già effettuato trasmissioni radiotelevisive, gli elementi di cui all'articolo 15, comma 3.

2. La domanda, oltre a contenere la documentazione di cui all'articolo 15, comma 2, lettere da b) a f), deve essere corredata da certificazione rilasciata, nei quattro mesi precedenti la presentazione della domanda di rilascio della licenza, dagli organi competenti riguardante la costituzione del richiedente in società di capitali o cooperativa, con patrimonio netto non inferiore a quanto previsto dall'articolo 14, comma 3.

Art. 17

Radiofrequenze utilizzabili

1. La trasmissione di programmi per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri deve essere effettuata nelle bande di frequenza previste per detti servizi dal vigente regolamento delle radio-comunicazioni dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni, nel rispetto degli accordi internazionali, della normativa dell'Unione europea e di quella nazionale, nonché dei piani nazionali di ripartizione e di assegnazione delle radiofrequenze.

2. Qualora, pur nel rispetto delle prescrizioni contenute nella licenza ovvero nell'atto di assegnazione delle radiofrequenze, una stazione di radiodiffusione interferisca con altre stazioni radioelettriche legittimamente operanti, l'Autorità, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 3, della legge n. 249/97, promuove sentiti i soggetti interessati l'intervento degli organi del Ministero delle comunicazioni al fine di adottare le misure idonee ad eliminare tali disturbi.

3. Il provvedimento di assegnazione delle radiofrequenze a ciascun operatore di rete è distinto dalla licenza ed il suo contenuto dipende dalla effettiva disponibilità di porzioni dello spettro elettromagnetico ed è assoggettato ad obblighi, fra gli altri, di efficiente utilizzo dello spettro stesso e di non interferenza. Le modalità di assegnazione delle frequenze effettivamente disponibili sono specificate nel provvedimento di cui all'articolo 29.

Art. 18

Contributi e canoni

1. I titolari di licenza per operatore di rete sono tenuti al pagamento dei contributi determinati dall'Autorità con regolamento di cui al successivo articolo 29.

2. In caso di ritardato o mancato pagamento dei contributi si applicano le disposizioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e successive modificazioni.

Art. 19

Progetto dell'impianto e della rete

1. Il progetto, di cui all'articolo 15, comma 1, lett. d), redatto in conformità con le prescrizioni del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze può comprendere una o più stazioni di radiodiffusione. La costituzione della rete deve risultare da una descrizione anche grafica, riportata su un supporto informatico compatibile con la base di dati che verrà indicata dall'Autorità, nella quale sono indicate tutte le stazioni di radiodiffusione e le relative aree di servizio nonché gli eventuali impianti di collegamento, compresi quelli tra le sedi di produzione e i trasmettitori di radiodiffusione.

2. Il progetto dovrà essere redatto nel rispetto dei limiti e dei valori relativi alle emissioni radioelettriche richiamati dall'articolo 2 del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, fermi restando, in caso di mancato rispetto, i poteri di trasferimento in tale articolo enunciati e quanto previsto dall'articolo 21 del presente regolamento.

Art. 20

Verifiche sugli impianti

1. Gli impianti oggetto della licenza per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri devono essere costituiti esclusivamente da apparecchiature conformi alla normativa vigente.

2. Il Ministero delle comunicazioni procede, a spese del licenziatario, alla verifica degli impianti anche presso le sedi del licenziatario, che è tenuto a consentire, in qualsiasi momento, libero accesso agli incaricati.

Art. 21

Condivisione di infrastrutture e impianti

1. I titolari di licenza di operatore di rete in ambito nazionale o locale, anche congiuntamente tra loro, possono impiegare anche le infrastrutture fornite da terzi e possono provvedere all'uso in comune di infrastrutture tecniche, infrastrutture civili e impianti, limitatamente alle attività oggetto della licenza e nel rispetto dei limiti previsti dalle emissioni elettromagnetiche e dai piani di assegnazione delle frequenze.

2. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, al fine di assicurare il rispetto della vigente normativa in materia di ambiente e tutela della salute umana, possono essere imposti agli operatori di rete, quale condizione per il rilascio delle abilitazioni alla sperimentazione e delle licenze, la condivisione di infrastrutture, impianti e infrastrutture civili nonché piani di trasferimento anche graduali.

3. Le amministrazioni pubbliche competenti rilasciano, ai titolari di licenza di operatore di rete, i provvedimenti abilitativi, autorizzatori e concessori necessari per l'accesso ai siti previsti dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze, in base alle vigenti disposizioni nazionali e regionali, per l'installazione di reti e di impianti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalità ed obiettività, nonché nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute, di tutela del territorio, dell'ambiente e del paesaggio e delle bellezze naturali.

4. Agli impianti degli operatori di rete relativi al trasporto dei segnali dai centri di produzione ai siti di diffusione si applicano le disposizioni previste all'articolo 13, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.

5. L'ubicazione e l'uso comune delle infrastrutture sono oggetto di accordi commerciali e tecnici tra le parti interessate. Per eventuali controversie l'Autorità provvede secondo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.

Art. 22

Fornitura dei servizi interattivi e della guida ai programmi

1. Ai fini della fornitura dei servizi della società dell'informazione e dei servizi interattivi, gli operatori di rete nazionali e locali possono stabilire accordi di interconnessione fra loro ed interconnettere le loro reti ad altre reti di telecomunicazione. La disciplina degli accordi è regolata ai sensi della normativa vigente in materia di interconnessione di reti di telecomunicazione.

2. Ai fini della fornitura agli utenti del servizio della consultazione della guida di base e della sintonizzazione automatica, gli operatori di rete provvedono affinché i programmi siano identificati nel rispetto dei criteri stabiliti dalla delibera dell'Autorità n. 216/00/CONS.

3. Gli operatori di rete in ambito nazionale e locale ed i fornitori di contenuti in ambito nazionale e locale possono stabilire accordi tecnici ed economici con i soggetti autorizzati alla fornitura della guida elettronica ai programmi nel rispetto delle previsioni della delibera dell'Autorità n. 216/00/CONS per la fornitura di una guida elettronica ai programmi ricevibili dall'utente.

Art. 23

Durata delle licenze e revoca

1. Le licenze hanno una validità di 12 anni e sono rinnovabili conformemente alle norme vigenti al momento del rinnovo e possono essere cedute a terzi soltanto previo assenso del Ministero delle comunicazioni, sentita l'Autorità.

2. La licenza si estingue in caso di scadenza del termine di cui al precedente comma senza che sia stato richiesto il rinnovo, nonché nei casi di rinuncia del soggetto autorizzato, di dichiarazione di fallimento ovvero di sottoposizione ad altra procedura concorsuale, salvo il caso di autorizzazione in via provvisoria all'esercizio dell'attività d'impresa.

3. La perdita dei requisiti oggettivi o soggettivi previsti per il rilascio della licenza comporta la decadenza dalla medesima.

4. Se il titolare di una licenza non ottempera a una delle condizioni indicate nella licenza stessa, il Ministero delle comunicazioni, sentita l'Autorità, può sospendere, modificare o revocare la licenza individuale o imporre in maniera proporzionata misure specifiche per garantire tale ottemperanza. Il Ministero, eccetto i casi di violazioni ripetute da parte della suddetta impresa, può richiedere l'adozione di misure adeguate entro un mese a decorrere dal suo intervento. Se l'impresa ottempera a quanto richiesto dal Ministero, questo, entro due mesi dal suo intervento iniziale, adotta le conseguenti determinazioni. Se l'impresa non ottempera a quanto richiesto dal Ministero, questo, entro due mesi dal suo intervento iniziale, conferma il proprio provvedimento motivandolo. Il provvedimento è comunicato all'impresa interessata entro sette giorni dall'adozione.

Capo V

NORME A TUTELA DEL PLURALISMO DELL'INFORMAZIONE, DELLA TRASPARENZA, DELLA CONCORRENZA E DELLA NON DISCRIMINAZIONE

Art. 24

Limiti alle autorizzazioni alla fornitura dei contenuti

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 6 e 8, della legge n. 249/97 e sulla base della capacità trasmissiva determinata con l'adozione del piano di assegnazione delle frequenze per la diffusione televisiva:

a) un terzo di tale capacità è riservata ai soggetti titolari di autorizzazione alla fornitura di contenuti destinati alla diffusione in ambito locale, ai quali può, successivamente alla pianificazione, essere assegnata, se disponibile, ulteriore capacità;

b) ad uno stesso soggetto o a soggetti fra di loro in rapporto di controllo o di collegamento ai sensi dell'articolo 2, commi 16, 17 e 18, della legge n. 249/97 e dell'articolo 2359, comma 3, codice civile, non possono essere rilasciate autorizzazioni in chiaro o criptate che consentano di irradiare più del 20 per cento dei programmi televisivi numerici, in ambito nazionale;

c) ad uno stesso soggetto o a soggetti fra di loro in rapporto di controllo o di collegamento ai sensi dell'articolo 2, commi 16, 17 e 18, della legge n. 249/97 e dell'articolo 2359, comma 3, codice civile, non possono essere rilasciate autorizzazioni che consentano di irradiare nello stesso bacino più di un blocco di programmi televisivi numerici, in ambito locale.

2. Uno stesso soggetto o soggetti tra di loro in rapporto di controllo o di collegamento ai sensi dell'articolo 2, commi 16, 17 e 18, della legge n. 249/97 e dell'articolo 2359, comma 3, codice civile, non possono essere contemporaneamente titolari di autorizzazione per la fornitura di contenuti in ambito nazionale e locale. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis della legge n. 78/99, i marchi, le denominazioni e gli identificativi utilizzati per la fornitura di programmi in ambito locale devono essere distinti da quelli utilizzati da quelli utilizzati in ambito nazionale.

3. I titolari di autorizzazione per la fornitura di contenuti in ambito locale che operano in bacini di utenza diversi possono ottenere una autorizzazione per la trasmissione in contemporanea secondo quanto previsto dall'articolo 21 della legge n. 223/90.

4. I soggetti autorizzati a fornire contenuti in ambito nazionale o soggetti fra di loro in rapporto di controllo o di collegamento ai sensi dell'articolo 2, commi 16, 17 e 18, della legge n. 249/97 e dell'articolo 2359, comma 3, del codice civile, sono tenuti a diffondere il medesimo programma televisivo e i medesimi programmi dati, nonché gli identificativi ad essi associati sul territorio nazionale, fatta salva l'articolazione anche locale delle trasmissioni radiotelevisive della concessionaria del servizio pubblico.

5. I limiti previsti dall'articolo 2 bis, comma 1, quinto periodo, della legge n. 66/01 per i titolari di più di una concessione televisiva e quelli previsti al Capo VIII del presente regolamento per la concessionaria del servizio pubblico si applicano fino alla fine della fase di avvio dei mercati, termine a partire dal quale si applica il limite di cui al comma 1, lett. b).

6. Nella fase di avvio dei mercati, i programmi irradiati in tecnica digitale, qualora siano replica simultanea dei programmi irradiati in tecnica analogica, non sono computati ai fini dei limiti di cui all'articolo 2, commi 6 e 8, della legge n. 249/97.

Art. 25

Obblighi di trasparenza di contenuti

1. I soggetti titolari di più di una autorizzazione come fornitore di contenuti mantengono una contabilità separata per ciascuna autorizzazione.

2. Il fornitore di contenuti in ambito nazionale che sia anche fornitore di servizi adotta un sistema contabilità separata per ciascuna attività oggetto di autorizzazione.

Art. 26

Vincoli di utilizzo delle radiofrequenze

1. L'operatore di rete può utilizzare le frequenze di emissione per la fornitura di tutti i servizi di comunicazione sonora, visiva e multimediale ed è soggetto al vincolo di:

a) utilizzare prevalentemente, rispetto a servizi dati e interattivi, le radiofrequenze assegnate per la diffusione dei programmi televisivi dei fornitori di contenuti autorizzati;

b) utilizzare effettivamente le radiofrequenze assegnate consentendo di soddisfare le richieste di accesso alla rete da parte dei fornitori di contenuti autorizzati;

c) rispettare i criteri di cui al successivo articolo 29 in materia di obblighi di accesso da parte dei fornitori di contenuti non riconducibili direttamente o indirettamente all'operatore di rete;

d) rispettare le direttive in materia di diffusione di messaggi gratuiti in casi di pubblica necessità secondo quanto previsto dall'articolo 10 della legge n. 223/90.

2. Nessun soggetto può essere contemporaneamente titolare di una licenza in ambito nazionale ed in ambito locale, fatti salvi i casi nei quali i blocchi di diffusione in ambito locale non sono assegnabili, a causa di assenza di richiedenti, ad operatori di rete operanti in ambito esclusivamente locale.

Art. 27

Obblighi di trasparenza dell'operatore di rete

1. L'operatore di rete in ambito locale che sia anche fornitore di contenuti adotta un sistema di contabilità separata, mentre l'operatore di rete in ambito nazionale che sia anche fornitore di contenuti è tenuto alla separazione societaria.

2. L'operatore di rete è tenuto a:

- a) garantire parità di trattamento ai fornitori di contenuti non riconducibili a società collegate e controllate, rendendo disponibili a questi ultimi, ai fini di stabilire i necessari accordi le stesse informazioni tecniche messe a disposizione dei fornitori di contenuti riconducibili a società collegate e controllate;
- b) non effettuare discriminazioni, nello stabilire gli opportuni accordi tecnici, in materia di qualità trasmissiva e condizioni di accesso alla rete fra soggetti autorizzati a fornire contenuti appartenenti a società controllanti, controllate o collegate e fornitori indipendenti di contenuti e servizi;
- c) utilizzare, sotto la propria responsabilità, le informazioni ottenute dai fornitori di contenuti non riconducibili a società collegate e controllate, esclusivamente per il fine di concludere accordi tecnici e commerciali di accesso alla rete. Le informazioni ottenute non devono essere trasmesse ad altre società controllate e collegate, nonché a terzi.

Art. 28

Disciplina degli accordi fra operatori di rete e fornitori di contenuti

1. La fornitura di capacità trasmissiva nonché degli elementi ad essa connessi, da parte degli operatori di rete ai fornitori di servizi e contenuti che non siano tra loro in rapporto di controllo o di collegamento ai sensi dell'articolo 2, commi 16, 17 e 18, della legge n. 249/97 e dell'articolo 2359, comma 3, codice civile, avviene sulla base di una negoziazione commerciale nel rispetto di quanto previsto nel presente regolamento. Per la risoluzione di eventuali controversie tra operatori di rete e fornitori di contenuti si applica l'articolo 1, comma 11, della legge n. 249/97.

2. Gli accordi di cui al precedente comma sono preventivamente comunicati all'Autorità al fine della verifica del rispetto delle disposizioni previste dal presente regolamento e dalla normativa vigente.

Art. 29

Provvedimenti a tutela del pluralismo e della concorrenza

1. L'Autorità, ai fini di garantire la tutela del pluralismo, dell'obiettività, della completezza e dell'imparzialità dell'informazione, dell'apertura alle diverse opinioni, tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, nel rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, che si realizzano con il complesso degli accordi fra fornitori di contenuti e operatori di rete, adotta un provvedimento entro il 31 marzo 2004 che stabilisce, tenendo conto della partecipazione alla sperimentazione e considerando il titolo preferenziale previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 66/01:

a) norme a garanzia dell'accesso di fornitori di contenuti, non riconducibili direttamente o indirettamente agli operatori di rete, i quali rappresentano un particolare valore per:

1) il sistema televisivo nazionale, in ragione della qualità della programmazione e del pluralismo informativo;

2) il sistema televisivo locale, in ragione della qualità della programmazione, pluralismo informativo a livello locale, della natura comunitaria, con particolare riferimento alle trasmissioni monotematiche a carattere sociale, e della tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.

b) criteri che garantiscono, in presenza di risorse insufficienti a soddisfare tutte le ragionevoli richieste da parte dei fornitori di contenuti, l'accesso alle radiofrequenze da parte dei fornitori di contenuti di cui alla precedente lettera a) in condizioni di parità di trattamento;

c) norme in materia di controlli e verifiche sulla separazione contabile dei soggetti titolari di autorizzazioni e licenze ai fini del rispetto del norme del presente regolamento;

d) norme in materia di limiti alla capacità trasmissiva destinata ai programmi criptati;

e) le modalità per l'adozione di specifici provvedimenti, anche ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 249/97, in materia di accordi fra fornitori di contenuti e operatori di rete, ivi incluso l'obbligo di trasmettere programmi in chiaro;

f) sulla base dei principi di trasparenza, obiettività, proporzionalità e non discriminazione, sentita l'Autorità garante per la concorrenza e del mercato, i criteri ed i limiti per l'assegnazione ai licenziatari di ulteriori frequenze o per il rilascio delle ulteriori licenze;

g) la misura dei contributi applicabili agli operatori di rete anche tenendo conto della scarsità delle risorse e della necessità di promuovere l'innovazione.

Capo VI

DISPOSIZIONI PER LA RADIOFONIA

Art. 30

Licenze per operatori di rete radiofonici e autorizzazioni per fornitori di contenuti radiofonici

1. Entro tre mesi dall'approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per radiodiffusione sonora in tecnica digitale, l'Autorità adotta un provvedimento relativo alle modalità di rilascio delle autorizzazioni di fornitore di contenuti e licenze di operatore di rete radiofonico.

Art. 31

Fase sperimentale per la diffusione radiofonica in tecnica digitale

1. I soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione sonora nonché i soggetti che esercitano legittimamente la radiodiffusione sonora in ambito locale possono richiedere al Ministero delle comunicazioni il rilascio dell'abilitazione alla sperimentazione di trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale di norma nel bacino di utenza, o parte di esso, oggetto della concessione per diffusione in tecnica analogica.

2. L'abilitazione di cui al comma precedente può essere richiesta anche da più soggetti, costituiti in forma di consorzio ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile ovvero che sottoscrivano congiuntamente un'intesa a svolgere le attività di sperimentazione, in caso di rilascio dell'abilitazione, conformemente al progetto di attuazione ed al progetto radioelettrico presentati contemporaneamente alla domanda.

3. Le intese di cui al precedente comma 2 possono essere definite esclusivamente dai soggetti di cui al comma 1, ferma restando la responsabilità solidale di tutti i partecipanti per tutta la durata della sperimentazione. La definizione dell'intesa destinata allo svolgimento delle attività sperimentali non determina di per sé organizzazione o associazione tra le imprese partecipanti, ognuna delle quali conserva la propria autonomia gestionale ed operativa. Nell'intesa dovranno essere specificate le attività di sperimentazione svolte singolarmente da ciascuna impresa partecipante.

4. L'abilitazione alla sperimentazione cessa entro 360 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e può essere rinnovata non oltre il rilascio delle licenze per operatore di rete in tecnica digitale.

5. I soggetti richiedenti l'abilitazione alla sperimentazione devono presentare domanda al Ministero delle comunicazioni, comprensiva di progetto di attuazione e di progetto radioelettrico, nei quali devono essere precisati, fra l'altro:

- a) le aree interessate dalla sperimentazione;
- b) i siti dai quali verranno diffusi i programmi in tecnica digitale;
- c) le tipologie di programmi che si intendono diffondere in via sperimentale;
- d) le procedure e le tecniche che verranno adottate al fine di evitare interferenze;
- e) l'impegno a adeguarsi senza indugio alle disposizioni del Ministero delle comunicazioni in merito alla variazione della frequenza di emissione.

6. Il Ministero delle comunicazioni, nel rilasciare l'abilitazione, può stabilire le condizioni relative alla condivisione di infrastrutture, impianti e siti.

7. L'abilitazione è rilasciata garantendo parità di trattamento a tutti i richiedenti in relazione all'effettiva disponibilità delle frequenze ed in conformità con quanto previsto dal piano nazionale delle frequenze e sue successive modificazioni ed integrazioni. In caso di richieste di abilitazione eccedenti la disponibilità delle frequenze il Ministero delle comunicazioni promuove il coordinamento degli impianti di trasmissione e la condivisione di siti, impianti e apparati trasmissivi fra più richiedenti anche mediante intese e consorzi.

Capo VII

PREVISIONI PER IL REGIME TRANSITORIO PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA

Art. 32

Attuazione del piano digitale

1. I tempi e le modalità di attuazione del piano di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale sono specificati contestualmente all'adozione del piano di assegnazione stesso, tenendo conto della coesistenza fra sistemi trasmissivi digitali e analogici.

Art. 33

Abilitazione alla sperimentazione

1. Fino alla data del 30 marzo 2004 i soggetti che legittimamente esercitano l'attività di radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in tecnica analogica, da satellite o via cavo possono richiedere al Ministero delle comunicazioni il rilascio dell'abilitazione alla sperimentazione per la diffusione di programmi numerici e di servizi della società dell'informazione in tecnica digitale su frequenze terrestri.

2. L'abilitazione di cui al comma precedente può essere richiesta anche da più soggetti, costituiti in forma di consorzio ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile, ovvero che sottoscrivano congiuntamente un'intesa a svolgere le attività di sperimentazione, in caso di rilascio dell'abilitazione, conformemente al progetto di attuazione ed al progetto radioelettrico presentati contemporaneamente alla domanda.

3. Al consorzio di cui al comma precedente possono partecipare i soggetti di cui al comma 1 ed anche editori di prodotti e servizi multimediali.

4. Le intese di cui al precedente comma 2 possono essere definite esclusivamente dai soggetti di cui al comma 1 ed anche da editori di prodotti e servizi multimediali, ferma restando la responsabilità solidale di tutti i sottoscrittori per tutta la durata della sperimentazione. La definizione dell'intesa destinata allo svolgimento delle attività sperimentali non determina di per sé organizzazione o associazione tra le imprese partecipanti, ognuna delle quali conserva la propria autonomia gestionale ed operativa. Nell'intesa dovranno essere specificate le attività di sperimentazione svolte singolarmente da ciascuna impresa partecipante.

5. La durata delle abilitazioni non può superare in ogni caso il termine del 25 luglio 2005.

Art. 34

Rilascio delle abilitazioni alla sperimentazione

1. I soggetti richiedenti l'abilitazione alla sperimentazione devono presentare domanda al Ministero delle comunicazioni, comprensiva di progetto di attuazione e di progetto radioelettrico, nei quali devono essere precisati, fra l'altro:

- a) le aree interessate dalla sperimentazione, precisando la copertura nazionale o locale di riferimento;
- b) i siti dai quali verranno diffusi i programmi in tecnica digitale e l'indicazione delle relative frequenze di emissione;
- c) le tipologie di programmi che si intendono inizialmente diffondere in via sperimentale specificando se viene diffusa replica di programmi autorizzati via cavo e satellite ovvero replica di programmi irradiati legittimamente da emittenti terrestri ovvero nuovi programmi oggetto di nuova autorizzazione di cui al Capo II;
- d) le procedure e le tecniche che verranno adottate al fine di evitare interferenze;
- e) l'impegno a adeguarsi senza indugio alle disposizioni del Ministero delle comunicazioni in merito alla variazione della frequenza di emissione;
- f) l'impegno a comunicare entro trenta giorni le variazioni relative alle informazioni fornite all'atto della richiesta di abilitazione.

2. I soggetti richiedenti devono inoltre presentare specifica dichiarazione di cui all'articolo 15, commi 3 e 4, del presente regolamento.

3. Il Ministero delle comunicazioni, nel rilasciare l'abilitazione, può stabilire le condizioni relative alla condivisione di infrastrutture, impianti e siti.

4. I richiedenti l'abilitazione alla sperimentazione che siano titolari di più di una concessione televisiva, ovvero di una concessione e di un'autorizzazione soggetta ai medesimi obblighi della concessione ai sensi dell'articolo 3, commi 6 e 11, della legge n. 249/97, devono altresì precisare, nella domanda, le condizioni alle quali consentiranno, all'interno dei propri blocchi di diffusione, la sperimentazione stessa ad altri soggetti, ai sensi dell'articolo 2 *bis*, comma 1, del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66. In ogni caso dette condizioni devono garantire un ampio numero di soggetti partecipanti alla sperimentazione, e, nel caso in cui i soggetti richiedenti la medesima siano in numero superiore a quello consentito dalla capacità trasmissiva riservata, i richiedenti l'abilitazione non possono assegnare ad un solo soggetto la capacità trasmissiva od assegnare l'intera capacità trasmissiva ad offerte prive di contenuto informativo e devono rispettare nella scelta dei soggetti:

- a) i principi di pluralismo informativo;
- b) la varietà delle tipologie editoriali;
- c) la valorizzazione dell'impegno relativo ai programmi autoprodotti ed alla promozione di opere europee.

5. Il Ministero delle comunicazioni, su istanza del richiedente, prevede, nel rilasciare l'abilitazione, un periodo non superiore a 6 mesi di prove tecniche, durante il quale non si applica la previsione di cui al comma 4.

6. L'abilitazione è rilasciata esclusivamente per le frequenze previste dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze.

7. Le controversie in materia di sperimentazione tra concessionari e gli altri soggetti partecipanti alla sperimentazione sono sottoposte alla disciplina di cui all'articolo 28 del presente regolamento.

Art. 35

Conversione delle abilitazioni televisive

1. A partire dal 31 marzo 2004 ed in ogni caso successivamente all'entrata in vigore del provvedimento di cui all'articolo 29 i soggetti abilitati alla sperimentazione possono richiedere al Ministero delle comunicazioni il rilascio della licenza di operatore di rete limitatamente ai bacini e alle frequenze per i quali è rilasciata l'abilitazione.

2. Allo scopo di ottenere la licenza i soggetti che abbiano ottenuto l'abilitazione, conformemente alle previsioni del piano di assegnazione delle frequenze, devono impegnarsi a:

a) trasferire tutti gli impianti sui siti di piano secondo i tempi e modi di cui all'articolo 32; adottare prontamente le variazioni delle frequenze di emissione che saranno comunicate dal Ministero delle comunicazioni; cessare l'emissione su frequenze non necessarie allo scopo della licenza;

b) investire in infrastrutture, entro 36 mesi dal conseguimento della licenza, un importo non inferiore a euro 35.000.000 (trentacinquemilioneuro) per blocco di diffusione per le licenze in ambito nazionale e euro 2.500.000 (duemilionicinquecentomilaeuro) per blocco di diffusione per ciascuna regione oggetto di licenza in ambito locale. Tale importo minimo è ridotto ad euro 1.500.000 (unmilioneinquecentomilaeuro) per una licenza limitata ad un bacino di estensione inferiore a quella regionale;

c) promuovere accordi commerciali con fornitori di servizi, relativi a forme di agevolazione all'utenza finale volte a diffondere le apparecchiature per la ricezione digitale terrestre.

3. La domanda di conversione deve anche contenere la descrizione dei palinsesti diffusi dai fornitori di contenuti su blocchi oggetto di licenza con la descrizione dei relativi accordi nonché gli impegni e le condizioni verso i fornitori indipendenti di contenuti nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

4. Il Ministero delle comunicazioni, valutata la conformità e la completezza della domanda rispetto alle prescrizioni del presente regolamento, rilascia la licenza, anche nel rispetto delle previsioni del regolamento di cui all'articolo 29.

5. A garanzia del corretto espletamento degli obblighi assunti con la domanda di conversione, i richiedenti dovranno rilasciare adeguata fidejussione bancaria ovvero garanzia nelle forme previste dall'ordinamento vigente, secondo le modalità e gli importi che saranno determinati con apposito provvedimento del Ministero delle comunicazioni.

Art. 36

Conversione delle concessioni televisive

1. Qualora i titolari di concessioni televisive non provvedano, secondo le modalità previste dall'articolo 35, almeno sei mesi prima della scadenza della concessione, a richiedere il rilascio di licenza di operatore di rete di cui al Capo IV del presente regolamento, la concessione si estingue alla sua scadenza ovvero, se richiesto, viene rinnovata, secondo quanto previsto dalle norme vigenti, sino al 31 dicembre 2006, ferma restando la facoltà per il soggetto di ottenere, relativamente al palinsesto oggetto della concessione, il rilascio di autorizzazione per fornitore di contenuti in ambito nazionale ovvero locale che costituisce titolo preferenziale nell'individuazione delle emittenti di cui all'articolo 29 del presente regolamento.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge n. 78/99, i soggetti titolari di concessione relativa a trasmissioni che consistono esclusivamente in televendite non possono presentare domanda di conversione della concessione in licenza per operatore di rete, ferma restando la possibilità per il soggetto di ottenere, relativamente al palinsesto oggetto della concessione, il rilascio di autorizzazione per fornitore di contenuti.

3. I soggetti titolari di concessione in ambito comunitario possono presentare domanda di conversione della concessione in licenza di operatore di rete entro sei mesi dalla scadenza, a condizione che si costituiscano nelle forme previste dall'articolo 16 e rispettino gli obblighi e le condizioni previste per il rilascio della licenza di operatore di rete in ambito locale.

4. I soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che abbiano ottenuto l'abilitazione alla sperimentazione possono richiedere il rilascio di licenza di operatore di rete di cui al Capo IV del presente regolamento entro il 31 gennaio 2005.

Art. 37

Procedure a regime per il rilascio delle licenze di operatore di rete e l'assegnazione di frequenze

1. Al termine della fase avvio dei mercati, l'Autorità rende periodicamente pubblico il numero delle ulteriori licenze di operatore di rete rilasciabili in base alla disponibilità dello spettro ovvero la disponibilità di ulteriori frequenze rilasciabili ai licenziatari.

2. Le frequenze liberate a seguito dell'estinzione delle concessioni, ovvero liberate a seguito della conversione delle concessioni o abilitazione in licenza di operatore di rete e non necessarie secondo il piano di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale per lo scopo delle licenze di operatore di rete rilasciate, sono assegnate con le procedure previste all'articolo 29.

Capo VIII

DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO PUBBLICO

Art. 38

Abilitazione alla sperimentazione in tecnica digitale

1. La concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è abilitata alla sperimentazione di trasmissioni radiotelevisive e di servizi della società dell'informazione in tecnica digitale su un blocco di diffusione radiofonico e uno televisivo per programmi in chiaro.

2. La concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è tenuta, qualora richieda l'abilitazione per ulteriori blocchi di diffusione, a rispettare le condizioni previste dall'articolo 34, comma 4, del presente regolamento.

Art. 39

Blocchi di diffusione riservati alla concessionaria del servizio pubblico

1. È riservato alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo l'utilizzo di un blocco di diffusione per palinsesti radiofonici e di un blocco di diffusione per palinsesti televisivi in chiaro, nel rispetto dei piani di assegnazione delle frequenze. Ulteriori risorse possono essere riservate per rispettare gli obblighi previsti in convenzioni con Enti pubblici in relazione alla tutela di minoranze linguistiche riconosciute dalla legge. Sui blocchi di diffusione riservati alla concessionaria del servizio pubblico non possono essere trasmessi palinsesti di altri fornitori di contenuti.

2. Nel rispetto degli stessi diritti e delle stesse procedure e obblighi previsti per gli altri autorizzati e licenziatari, ulteriori blocchi potranno essere assegnati alla concessionaria.

Capo IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40

Disposizioni finali

1. Salvo che il fatto costituisca reato e nel caso in cui non risultino applicabili le specifiche sanzioni stabilite per le violazioni degli obblighi e dei divieti di cui al presente regolamento, ivi compresi quelli contenuti nelle domande di autorizzazione, licenza e abilitazione, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

2. L'Autorità si riserva di adeguare le disposizioni del presente provvedimento successivamente all'adozione dei piani di assegnazione delle frequenze e sulla base dell'andamento della fase di avvio dei mercati e dell'evoluzione della normativa nazionale e comunitaria.

3. Alla fornitura dei servizi di accesso condizionato via cavo e satellite e su frequenze terrestri in tecnica analogica si applicano le disposizioni di cui al capo III.

4. Il termine di cui all'articolo 8, comma 2, della delibera n. 216/00/CONS, relativo alla revisione delle specifiche tecniche dei ricevitori di televisione digitale terrestre, è fissato al 30 marzo 2004.

REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE

Delibera n. 403/01/CONS del 10 ottobre 2001

Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione: modifiche alla delibera n. 236/01/CONS

Gazzetta Ufficiale 7 novembre 2001, n. 259

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 10 ottobre 2001;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, ed, in particolare, l'articolo 1, commi 6, lett. a), nn. 5 e 6, 7 e 9;

VISTO l'articolo 35, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità, approvato con delibera n. 17 del 16 giugno 1998 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la propria delibera n. 236/01/CONS, recante il regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione;

CONSIDERATA l'opportunità di differire al 31 dicembre 2001 il termine previsto dall'art. 34, comma 1, della suddetto regolamento per la presentazione del modello 19/REG;

CONSIDERATA inoltre la necessità di modificare il modello 17/REG, allegato alla citata delibera n. 236/01/CONS, al fine di adeguarlo alle esigenze manifestate dagli operatori di comunicazione;

UDITA la relazione del commissario dott. Giuseppe Sangiorgi ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1

1. All'articolo 34, comma 1, dell'allegato A alla delibera n. 236/01/CONS, le parole “entro il 30 ottobre 2001” sono sostituite come segue “entro il 31 dicembre 2001”.

2. Il modello 17/REG, allegato alla delibera di cui al comma 1, è sostituito con il modello allegato alla presente delibera.

3. La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale ed sul sito *web* dell'Autorità: *www.agcom.it*.

Napoli, 10 ottobre 2001

Il Commissario relatore
GIUSEPPE SANGIORGI

Il Presidente
ENZO CHELI

Il Segretario generale
ADRIANO SOI

Richiesta di certificazione al Registro degli Operatori di Comunicazione

Mod. 17/REG

All'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Ufficio Registro e Assetti
Centro Direzionale - Isola B5
80145 NAPOLI

Spazio per
il bollo

Il sottoscritto⁽¹⁾: _____ (codice fiscale _____)

in qualità di⁽²⁾ ☐ Titolare ☐ Legale rappresentante

dell'impresa⁽³⁾: _____ (CF _____)

con sede legale⁽⁴⁾ in via/piazza _____ civico _____

città _____ (Prov. _____), CAP _____

dichiara

che l'impresa è regolarmente iscritta al Registro degli Operatori di Comunicazione al n°⁽⁵⁾ _____

svolge attività di⁽⁶⁾ _____

ed è titolare di⁽⁷⁾

Data _____

(firma)

Spazio riservato all'ufficio

Si certifica che il soggetto _____
risulta regolarmente iscritto al Registro degli Operatori di Comunicazione e che quanto da esso dichiarato
corrisponde alle comunicazioni effettuate al registro.

Data _____

Firma del responsabile _____

Firma del responsable

Istruzioni per la compilazione del modello 17/REG. (Richiesta di certificazione)

Il modello 17/REG va compilato e firmato dal titolare o legale rappresentante di imprese già iscritte al Registro degli Operatori di Comunicazione (di seguito ROC), al fine di ottenere una certificazione dell'iscrizione.

Inviare tante **copie in bollo** del modello 17/REG quante sono le certificazioni richieste, più una copia in carta semplice da acquisire agli atti. Allegare alla richiesta una copia fotostatica del **documento d'identità**.

- Nel campo (1) indicare nome, cognome e codice fiscale della persona fisica che richiede il certificato.
- Nel campo (2) sbarrare con una "X" la casella corrispondente al ruolo esercitato dalla persona fisica nell'impresa (titolare o legale rappresentante)
- Nel campo (3) indicare denominazione e codice fiscale dell'impresa
- Nel campo (4) indicare la sede legale dell'impresa
- Nel campo (5) riportare il numero di iscrizione del soggetto al ROC. Si ricorda che tale numero **NON CORRISPONDE** al vecchio numero di iscrizione al Registro Nazionale della Stampa (RNS) o al Registro Nazionale delle Imprese Radiotelevisive (RNIR)
- Nel campo (6) indicare l'attività svolta dal soggetto, rilevante per il ROC, tra le seguenti:
 - 1. ATTIVITÀ DI RADIODIFFUSIONE;
 - 2. ATTIVITÀ DI CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÀ DA TRASMETTERE SU RADIO O TELEVISIONE
 - 3. CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÀ SU TESTATE QUOTIDIANE O PERIODICHE ANCHE TELEMATICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 18, COMMA 1, DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1981, N. 416
 - 4. CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÀ SU TESTATE PERIODICHE ANCHE TELEMATICHE NON DOTATE DEI REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 18, COMMA 1, DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1981, N. 416
 - 5. PRODUTTORI E DISTRIBUTORI DI PROGRAMMI RADIOTELEVISIVI
 - 6. EDITORI DI TESTATE QUOTIDIANE O PERIODICHE, ANCHE TELEMATICHE, CHE PUBBLICANO ALMENO 13 NUMERI L'ANNO ED HANNO ALLE LORO DIPENDENZE NON MENO DI 5 GIORNALISTI A TEMPO PIENO DA UN ANNO
 - 7. EDITORI DI TESTATE PERIODICHE, ANCHE TELEMATICHE, CHE PUBBLICANO MENO DI 13 NUMERI L'ANNO O CHE HANNO ALLE LORO DIPENDENZE MENO DI 5 GIORNALISTI A TEMPO PIENO DA UN ANNO
 - 8. AGENZIE DI STAMPA DI CARATTERE NAZIONALE
 - 9. FORNITORI DI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI E TELEMATICI
- Utilizzare il campo (7) soltanto qualora vi sia un interesse ad ottenere un certificato comprovante, oltre all'iscrizione del soggetto nel ROC, la titolarità di emittenti, testate o agenzie di stampa. In tale ipotesi, attenersi alle seguenti istruzioni:
 - nel caso di un soggetto che svolge attività di Radiodiffusione, indicare nell'apposita tabella le emittenti gestite per le quali si richiede la certificazione, specificandone il relativo numero di concessione ministeriale
 - nel caso di un soggetto editore di testate giornalistiche, su carta stampata o telematiche, indicare nell'apposita tabella le sole testate edite per le quali si richiede la certificazione, specificando la data d'inizio delle pubblicazioni e la periodicità.
 - nel caso di un soggetto che gestisce Agenzie di stampa di carattere nazionale, indicare nell'apposita tabella le sole agenzie gestite per le quali si richiede la certificazione, specificandone la periodicità e la data d'inizio dell'attività

Qualora lo spazio nella tabella dovesse rivelarsi insufficiente, è possibile utilizzare uno o più modelli 17/REG EST.